



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8600 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16534 - Data adozione: 27/07/2023

Oggetto: Quantificazione in via preventiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/07/2023

Numero interno di proposta: 2023AD018206

LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Organizzazione, personale, gestione, sicurezza sedi di lavoro n. 8600 del 20.05.2021 avente ad oggetto “*Attribuzione incarichi responsabile di settore della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro ai sensi dell’art. 17, della L.R. 8 gennaio 2009, n.1*”;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare:

- l’art. 61 comma 9 che prevede che il 50% del compenso spettante ai dipendenti per partecipazione a commissioni di collaudo e collegi arbitrali successivi o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 112/2008 stesso venga riassegnato ai fondi per la contrattazione integrativa;
- l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza permalattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare, all’art. 23 il comma 2, che prevede che “*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*”;

VISTA la decisione di Giunta n. 32 del 17.6.2019 avente ad oggetto “*Indirizzi in materia di contrattazione decentrata e di risorse per il trattamento economico accessorio del personale del comparto a valere sul fondo 2018 alla luce del D.P.C.M. 8 marzo 2019. Revoca decisione Giunta regionale n. 12 del 03.06.2019*”;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con legge 21.06.2023 n. 74 il quale all’art. 3 comma 1 dispone che anche le regioni possono applicare l’art. 14 d.lgs. 165/2001 secondo i principi di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la legge regionale 19 maggio 2023, n. 23 e in particolare l’art. 4, in combinato disposto con i punti 3, 4 e 5 del preambolo alla legge stessa, che prevede, per il solo anno 2022, l’incremento del fondo del salario accessorio del personale non dirigente dell’ammontare corrispondente alla spesa, sostenuta nell’anno 2016, per l’emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale di supporto agli organi politici, disponendo altresì come tali risorse, quantificate in €

2.077.138,64, concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rideterminato, per la sola annualità 2022, in € 30.766.405,64;

VISTO l'art. 7 della citata l.r. 23/2023 per il quale *“A decorrere dall'anno 2023, l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, agli organismi politici del Consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari viene imputato al bilancio regionale.”*, stabilendo dunque come la spesa per tale trattamento economico, a decorrere dall'anno 2023, non ulteriormente gravi sul fondo salario accessorio del personale del comparto;

RILEVATO pertanto che, a decorrere dall'anno 2023, in considerazione delle disposizioni normative sopra richiamate e quindi dell'imputazione a bilancio della spesa relativa al personale delle strutture di supporto agli organi politici, non si produrrà sul fondo salario accessorio del personale non dirigente alcun effetto incrementale in conseguenza degli articoli sopra richiamati della l.r. 23/2023;

DATO ATTO pertanto che, a partire dalla medesima annualità 2023, il limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, torna ad essere quello quantificato precedentemente agli interventi sopra descritti e corrispondente a € 28.689.267;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33 *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

VISTO il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove si rileva che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV con cui, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto *“Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”*, forniscono indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato d.l. 34/2019;

ATTESO che:

- Il valore delle risorse per il trattamento economico accessorio (comprese le risorse destinate alle posizioni organizzative) dell'anno 2018 utili ai fini del calcolo del valore medio del trattamento accessorio di tale anno ammontano a € 34.114.079, come risulta dal decreto dirigenziale n. 10154 del 19.06.2019 avente ad oggetto *“quantificazione in sede consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018”*;
- i dipendenti (compresi titolari di posizione organizzativa) in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio erano composti da 3.374 unità. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che ai fini

del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio;

- il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 ammonta pertanto a € 10.111
- ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio, rapportati a tempo pieno in caso di part time, sono pari a 3.153,15 unità; a fronte, la stima delle unità di personale per il 2023 assommano a 3.092,72 unità. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che, ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell'anno di riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per il trattamento economico accessorio, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni;

RILEVATO, pertanto, che per l'anno 2023 in via preventiva si conferma il valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, corrispondente a € 28.689.267, riservandosi di procedere all'adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all'art.33 del d.l. 34/2019;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

VISTO il CCNL del personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16.11.2022, articoli da 79 a 82, che regolano la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente ed il relativo utilizzo;

RICHIAMATO l'art. 79 del CCNL 2019-2021 e in particolare:

- il comma 1 che prevede che la parte stabile del fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
 - o lett a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del CCNL 21 maggio 2018;
 - o lett. b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2018;
[...]
 - o lett. d) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL 2019-2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- il comma 1 bis per il quale a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 13, comma 1 (CCNL 2019-2021) nella parte stabile del fondo per le risorse decentrate confluisce anche la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.
- il comma 2 in base al quale gli enti possono destinare al fondo:
 - o lettera a) le risorse di cui all'art. 67, comma 3 lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016-2018;
 - o lettera b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio ne sussista la relativa capacità di spesa;
- il comma 3 a norma del quale *"in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. 234/2021, con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. [...] Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17,*

comma 6.”;

- il comma 5 secondo il quale le quote relative agli incrementi di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate quali risorse variabili una tantum, nel fondo relativo all'anno 2023;
- Il comma 7 a norma del quale “il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 2016-2018, fate salve quelle richiamate dal presente articolo”.

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 17, comma 6 del CCNL 2019-2021 in base al quale “*A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti*”;
- l'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2019-2021, ove si stabilisce che “*l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79*” rientra tra le materie oggetto di contrattazione integrativa;

VISTA la decisione della Giunta regionale n. 2 del 10/07/2023 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale non dirigente anno 2023”, con la quale la Giunta ha autorizzato l'inserimento nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 (parte variabile), previa verifica della relativa capacità di spesa:

- delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 lett. b), del CCNL 2019-2021 nella misura massima consentita dal CCNL (1,2% del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza), pari a € 490.472;
- delle risorse di cui all'art. 79 comma 3 del CCNL 2019-2021, nella misura massima prevista pari allo 0,22% del monte salari del 2018 comprendendo anche la quota del 2022 ex art. 79 comma 5 del CCNL 2019-2021;

CONSIDERATO che le risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 2016-2018 ammontano complessivamente a € 31.216.999 e sono così composte;

- € 30.909.711 risorse stabili quantificate per l'anno 2017 dal decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018;
- € 307.288 a titolo di quota a carico del bilancio regionale per il finanziamento delle progressioni economiche all'interno della categoria;

RICHIAMATI gli accordi per la quantificazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 sottoscritti in data 31.07.2017 ed in data 05.07.2018, da cui risulta che le risorse stabili destinate alle allora posizioni organizzative, oggi incarichi di elevata qualificazione, ammontano a complessivi € 7.590.064;

DATO ATTO pertanto che le risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 che affluiscono al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL 2019-2021 ammontano a complessivi € 23.626.935:

| FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 | |
|--|-------------|
| unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018 | 31.216.999 |
| Risorse destinate alle posizioni organizzative | - 7.590.064 |
| Totale | 23.626.935 |

Tabella 1

DATO ATTO altresì che:

- con l' "accordo preventivo sull'utilizzo delle risorse dell'anno 2019" sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31.07.2019 le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui all' art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2019, le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle allora posizioni organizzative oggi incarichi di elevata qualificazione, pari a € 7.590.064, di € 217.900, finalizzati al riequilibrio delle posizioni di elevata qualificazione del personale trasferito presso la Regione Toscana in attuazione della l.r. 22/2015, con corrispondente riduzione delle risorse del fondo delle risorse decentrate, ciò al fine di assicurare il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; tale destinazione è stata recepita nei decreti dirigenziali nn. 14650 del 09.09.2019 e 8474 del 10.06.2020 di quantificazione delle risorse per il salario accessorio dell'anno 2019;
- con il contratto collettivo integrativo (CCI) sottoscritto dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 20.12.2019, le Parti negoziali hanno concordato, avvalendosi delle disposizioni di cui al succitato art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, di incrementare, a decorrere dal 2020, le risorse già destinate nel 2019 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di elevata qualificazione, pari a € 7.807.964 - ivi comprese risorse di cui al precedente alinea (€ 217.900) - di ulteriori risorse per € 527.100, così dettagliate:
 - € 129.600, da destinare all'incremento della retribuzione di posizione e di risultato delle p.e.q. di terzo livello;
 - € 397.500, da destinare per gli anni 2020-2022 al rafforzamento del presidio delle funzioni acquisite ai sensi della l.r. 22/2015; la loro destinazione al finanziamento delle posizioni organizzative anche successivamente al 2022 è stata confermata anche per gli anni successivi in sede di accordo sottoscritto in data 3.8.2022;

RILEVATO pertanto che le risorse di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 che, ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL 2019-2021, affluiscono al fondo delle risorse decentrate dell'anno 2023, per effetto della sottoscrizione dei succitati accordi ammontano a complessivi € 22.881.935:

| FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 | |
|--|--------------|
| unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018 | 31.216.999 |
| risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione | - 7.590.064 |
| ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2019) | - 217.900 |
| ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020) | - 129.600 |
| ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020, soggette a verifica nel 2022) | -397.500 |
| Totale | 22.881.935 |

Tabella 2

DATO ATTO altresì che alimentano il fondo dell'anno 2023:

- le risorse necessarie per il finanziamento della quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'Ente ammontano per l'anno 2023 a complessivi € 179.607,07;
- le risorse di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL 2019-2021, costituite da quelle dell'art 67 comma 2 lett. a), b), c), d), e), f), g) CCNL 2016-2018, per complessivi € 5.941.350,92, come di seguito dettagliato:

- art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018- importo pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2015, per un ammontare di € 204.672;
- art. 67, comma 2 lett. b) CCNL 2016-2018- differenziali stipendiali per rideterminazione dell'importo delle progressioni economiche all'interno della categoria, quantificate in € 285.119;
- art. 67, comma 2 lett. c) CCNL 2016-2018- risorse corrispondenti all'importo annuo della RIA in godimento al personale che risulta cessato dal servizio negli anni 2017-2022 ammontano a € 277.570,92;
- art. 67, comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018- applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205 del 27 dicembre 2017 per un importo pari a € 5.173.989, calcolato sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con decisione n. 32 del 17.06.2019;
- art. 79, comma 1 lett. b): un importo, su base annua pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31.12.2018, per un ammontare complessivo di € 276.230,50;
- art. 79, comma 1 lett. d): un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL 2019-2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, equivalente a € 423.199,92;
- art. 79, comma 1-bis: la quota di risorse a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 per un ammontare complessivo di € 673.292,93;
- le risorse di cui all' art. 79, comma 2 lett. b) del CCNL 2019-2021 in misura pari a € 490.472 corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, risorse che trovano copertura secondo quanto specificato nell'allegato A – prospetto di copertura finanziaria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021: importo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018 per un importo complessivo di € 233.472,85, di cui € 187.179,37 relativi al fondo delle risorse decentrate e € 46.293,48 che alimentano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione, risorse che trovano copertura secondo quanto specificato nell'allegato A – prospetto di copertura finanziaria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- art. 79, comma 5 CCNL 2019-2021: gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 79 di competenza degli anni 2021 e 2022 e gli importi di cui al comma 3 dello stesso art. 79 di competenza dell'anno 2022, per un totale di € 739.640,37 così dettagliato:
 - € 552.461 relativamente all'art. 79 comma 1 lett. b) per entrambi gli anni 2021 e 2022 (€ 276.230,50 per ciascun anno);
 - € 187.179,37 relativamente all'art. 79 comma 3 di competenza dell'anno 2022 a valere sul fondo delle risorse decentrate;
- le somme non utilizzate del fondo dell'anno 2022 che, in applicazione dell'art. 79, comma 2, lett. d) del CCNL 2019-2021 possono essere rinviate all'anno successivo, per un importo complessivo pari a € 6.384.420,88;

VISTA la deliberazione n. 165/2023/PARI del 20.07.2023 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Toscana, con la quale la Corte ha provveduto alla parifica del Rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio 2022, ad esclusione dei capitoli di spesa nn. 71120 “retribuzione personale supporto organi politici GR - M/P 0101” e 13114 “retribuzione personale supporto organi politici CR - M/P 0101”, per complessivi € 2.077.138,64, relativi agli impegni di spesa per l'incremento del Fondo del salario accessorio 2022 del personale non dirigente in relazione alla spesa sostenuta, nell'anno 2016, per il trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi politici della regione;

PRESO ATTO della comunicazione che il Presidente della Giunta regionale ha condiviso con la Giunta nella seduta del 24.07.2023, con la quale viene partecipato il mandato fornito all'Avvocatura regionale di procedere alla presentazione di ricorso, nelle competenti sedi giudiziarie, avverso la suddetta deliberazione n.

165/2023/PARI nella parte in cui non parifica i capitoli di spesa sopra menzionati nonché il mandato fornito alla competente direzione di cautelare, sino all'esito del contenzioso indicato, l'importo di € 2.077.138,64 nell'ambito del Fondo salario accessorio del comparto, al fine di preservare il personale da eventuali azioni di recupero delle somme sulle quali non è intervenuta la parifica;

RILEVATA pertanto la necessità, in esecuzione del mandato di cui al precedente capoverso, di accantonare temporaneamente sul fondo salario accessorio del personale non dirigente l'importo di € 2.077.138,64, corrispondente all'incremento del fondo salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022, operato, ai sensi del citato articolo 4 della l.r. 23/2023, con il decreto dirigenziale n. 12137 del 7.6.2023, stabilendo altresì come tale importo potrà eventualmente essere reso di nuovo disponibile alla contrattazione agli esiti del contenzioso attivato dall'Amministrazione avverso la citata deliberazione della Corte dei Conti n. 165/2023/PARI;

CONSIDERATO che l'incremento del fondo salario accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022 in ossequio alla previsione normativa di cui alla l.r. 23/2023, vigente dal 19.05.2023 è stato possibile solo con il decreto dirigenziale n. 12137 del 07.06.2023 di quantificazione consuntiva delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2022, e che pertanto tale importo, che ha di fatto alimentato le risorse non utilizzate del fondo dell'anno 2022 riportate all'anno 2023, è sulle medesime accantonato;

CONSIDERATO che le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 operata con il citato decreto dirigenziale n. 10475 del 27.06.2018, ammontano a complessivi € 1.946.788, così dettagliati:

| Decurtazioni consolidate | |
|---|------------------|
| Descrizione | Importo |
| Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008) | 204.273 |
| Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008 | 328.230 |
| Riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016) | 213.737 |
| Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014 | 1.200.548 |
| Totale decurtazioni del fondo / parte fissa | 1.946.788 |

Tabella 3

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 13818 del 23.01.2019, nella quale si precisa che il tetto alle risorse destinate al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, deve essere riferito, per il personale non dirigente del comparto funzioni locali, al totale delle risorse del fondo delle risorse decentrate, delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni di elevata qualificazione e alle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;

DATO ATTO che tale orientamento è stato confermato con le circolari della Ragioneria generale dello Stato n. 15 del 16.05.2019 e n. 16 del 15.06.2020 recanti istruzioni operative per la compilazione del conto annuale del personale di cui al titolo V del d.lgs. 165/2001;

DATO ATTO altresì che:

- il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, è stato quantificato, con riferimento alle risorse per la contrattazione integrativa, in complessivi € 28.689.267;
- le risorse destinate a remunerare il lavoro straordinario nell'anno 2016 erano quantificate in € 399.437 e che tale importo rimane confermato per l'anno 2023;
- in applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019, per l'anno 2023 risulta in via preventiva confermato il

limite “storico” di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

DATO ATTO che le risorse dell’anno 2023 soggette al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 30.217.861, di cui € 21.882.797 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate, € 8.335.064 destinati alle posizioni di elevata qualificazione, come risulta dalla seguente tabella, a cui si aggiungono € 399.437 destinati alla remunerazione del lavoro straordinario:

| FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - QUANTIFICAZIONE PREVENTIVA | |
|---|----------------------|
| Risorse INCLUSE nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 | |
| Descrizione | IMPORTO |
| RISORSE STABILI | |
| Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018 | 31.216.999,00 |
| a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018) | -7.590.064,00 |
| a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2019) | -217.900,00 |
| a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione- CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020) | -129.600,00 |
| a detrarre: importo destinato alle posizioni di elevata qualificazione - CCNL 2016-2018, art. 7 c.4, lett.u) (dal 2020, soggette a verifica nel 2022) | -397.500,00 |
| CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c) | 277.570,92 |
| DECURTAZIONI DEL FONDO | |
| Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014 | -1.200.548,00 |
| riduzioni del fondo (l.r. 27/07; delibera G.R. 766/08) | -204.273,00 |
| riduzione del fondo CCDI sottoscritto l'11.09.08 | -328.230,00 |
| riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016) | -213.737,00 |
| RISORSE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE | |
| Ind. di comparto - quota finanziata dal bilancio RT | 179.607,07 |
| RISORSE VARIABILI | |
| CCNL 2016 – 2018 art. 67, c. 4 | 490.472,00 |
| Totale risorse decentrate soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 | 21.882.796,99 |
| Risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione rientranti nei limiti di cui all'art. 23, c. 2, D.lgs. 75/2017) | 8.335.064,00 |
| TOTALE risorse per la contrattazione integrativa incluse nel calcolo del tetto art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 | 30.217.860,99 |

Tabella 4

RILEVATO pertanto che l’ammontare delle risorse dell’anno 2023 soggette all’applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in via preventiva, supera il corrispondente limite 2016 di € 1.528.593,99 e che il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2023 quantificato con il presente decreto subirà una decurtazione di importo equivalente;

RITENUTO opportuno riepilogare le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con incarico di elevata qualificazione:

| RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE CON INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ANNO 2023 | |
|---|---------------------|
| Risorse soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs 75/2017 | |
| risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione | 7.590.064,00 |
| ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2019) | 217.900 |
| ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020) | 129.600 |
| ulteriori risorse destinate alle posizioni di elevata qualificazione (art. 7, c.4, lett. u) CCNL2016-2018 (dal 2020) | 397.500 |
| Totale risorse soggette al limite | 8.335.064 |
| Risorse non soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs 75/2017 | |
| Art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021 | 46.293,48 |
| Art. 79 comma 5 CCNL 2019-2021 – risorse una tantum | 46.293,48 |
| Totale risorse non soggette al limite | 92.586,96 |
| Totale complessivo | 8.427.650,96 |

Tabella 5

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008, per l'anno 2022 saranno determinate in sede consuntiva quando saranno noti i dati relativi alle assenze del personale e che tali somme sono reese indisponibili alla contrattazione;

VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022 n 46 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 09.01.2023 n. 2 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 "Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana";

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell'anno 2023 come risulta dalla seguente tabella:

**QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
DELL'ANNO 2023**

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità

| Descrizione | | Importo |
|-------------------------------|--|----------------------|
| Art. 79, comma 1 lett. a) | Art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 | 23.626.935,00 |
| | a detrarre: art. 7, c. 4, lett.u) CCNL 2016-2018 importo destinato alle P.O. | -745.000 |
| | Art. 67, comma 2 lett. a | 204.672,00 |
| | Art. 67, comma 2 lett. b | 285.119,00 |
| | Art. 67, comma 2 lett. c | 277.570,92 |
| | Art. 67, comma 2 lett. e | 5.173.989,00 |
| | Totale art. 79 comma 1 lett. a) | 28.823.285,92 |
| Art. 79, comma 1 lett. b) | | 276.230,50 |
| Art. 79, comma 1 lett. d) | | 423.199,92 |
| Art. 79, comma 1 bis | | 673.292,93 |
| TOTALE risorse stabili | | 30.196.009,27 |

Oneri a carico del bilancio della regione

| Descrizione | | Importo |
|--|--|-------------------|
| Finanziamento indennità di comparto quota art.33, c.4 lett. a) CCNL 22.01.2004 | | 179.607,07 |

Risorse variabili

| Descrizione | | Importo |
|---|--|---------------------|
| Art. 79, comma 2 lett. b) CCNL 2019-2021 | | 490.472,00 |
| Art. 79 comma 3 CCNL 2019-2021 | | 187.179,37 |
| Art. 79, comma 5 | | 739.640,37 |
| Art. 79, comma 2 lett.d) CCNL 2019-2021 - residui anno precedente | | 6.384.420,88 |
| TOTALE risorse variabili | | 7.801.712,62 |

Decurtazioni del fondo

| Descrizione | | Importo |
|---|--|----------------------|
| Riduzioni del fondo (l.r. 27/07, delibera G.R. 766/2008) | | -204.273 |
| Riduzione del fondo CCDI 11.09.2008 | | -328.230 |
| riduzioni del fondo (accordo 20.07.2016) | | -213.737 |
| Decurtazioni art. 9 comma 2 bis d.l. 78/2010 anni 2011-2014 | | -1.200.548 |
| Decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017) | | -1.528.593,99 |
| TOTALE decurtazioni | | -3.475.381,99 |

| | |
|---|----------------------|
| TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA | 34.701.946,97 |
|---|----------------------|

Tabella 6

2. di dare atto che nelle risorse di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all'art. 67, comma 2, lett. e) del CCNL 2016-2018, per un importo di € 5.173.989, calcolate secondo quanto indicato nella decisione di Giunta regionale n. 32 del 17.06.2019;
3. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono comprese le somme di cui all'art. 79, comma 2 lett.b), del CCNL 2019-2021 per un importo di € 490.472;
4. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono comprese le somme di cui all'art. 79, comma 3, per un importo di € 187.179,37;
5. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono comprese le somme di cui all'art. 79, comma 5, per un importo complessivo a valere sul fondo pari a € 739.640,37;
6. di accantonare temporaneamente, in esecuzione del mandato fornito nella seduta della Giunta regionale del 24.07.2023, sul fondo salario accessorio del personale non dirigente nell'ambito delle risorse residue del fondo dell'anno 2022 riportate all'anno 2023, l'importo di € 2.077.138,64, corrispondente all'incremento del fondo medesimo per l'anno 2022, operato, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 23/2023, con il decreto dirigenziale n. 12137 del 7.6.2023, stabilendo altresì come tale importo potrà eventualmente essere reso di nuovo disponibile alla contrattazione agli esiti del contenzioso attivato dall'Amministrazione avverso la citata deliberazione della Corte dei Conti n. 165/2023/PARI;
7. di quantificare le risorse destinate nell'anno 2023 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di elevata qualificazione, in conformità all' art.17, all'art. 7 comma 4, lett. u) e all'art. 79, comma 3 CCNL 2019-2021, in complessivi € 8.427.650,96;
8. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione per l'anno 2022 dell'art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
9. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1), unitamente alle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni di elevata qualificazione di cui al punto 7), per un totale di € 43.129.597,93 genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 14.267.028,74 per un totale di € 57.396.626,67 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente responsabile

Allegati n. 1

A *Prospetto di copertura finanziaria*

958c36b2edab70fb36241e7e5838d6219d8976b0e56077abbad1c9c7612d5eb8

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE